

## CONTENZIOSO

---

### ***Raccomandata informativa anche per la notifica al coniuge convivente***

di Angelo Ginex

In caso di **notifica** dell'atto tributario a **persona diversa dal destinatario** è **obbligatorio l'invio e la ricezione** della **raccomandata informativa** al contribuente, non essendo sufficiente la semplice spedizione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con [sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2868](#).

La pronuncia trae origine dalla proposizione di un **ricorso per cassazione** avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale, condividendo il ragionamento dei giudici di primo grado, riteneva nulla la **cartella di pagamento** "notificata" al contribuente per **difetto assoluto di notifica dell'atto presupposto**.

In particolare, la Commissione tributaria regionale del Piemonte sosteneva che la redazione da parte del messo notificatore della **raccomandata informativa** di cui all'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) fosse **indispensabile** per portare a termine il procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento, effettuato al domicilio del contribuente **a mani del coniuge convivente** (soggetto diverso dal destinatario).

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione**, deducendo che, in caso di notificazione nella residenza, dimora o domicilio del contribuente, l'[articolo 139 c.p.c.](#) prevede che il notificante dia **notizia al destinatario** dell'avvenuta notifica solo nei casi in cui **non vi sia la possibilità** di consegnare copia dell'atto ad una **persona di famiglia** o addetta alla casa.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato *tout court* che, ai sensi dell'[articolo 60, comma 1, lettera b-bis\), D.P.R. 600/1973](#), il quale prevede specifiche modifiche alla disciplina delle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ex [articoli 137 ss. c.p.c.](#), "*se il **consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata***".

Ciò, sulla base della considerazione per la quale deve ritenersi che nei casi di "**irreperibilità relativa**" trova applicazione l'[articolo 140 c.p.c.](#), in virtù del combinato disposto dell'[articolo](#)

[26, comma 6, D.P.R. 602/1973](#) e dell'[articolo 60, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), con la conseguenza che **è necessario**, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso **l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa** del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr., [Corte Costituzionale, sentenza 258/2012](#), in relazione all'[articolo 26, comma 4, D.P.R. 602/1973](#); [Corte Costituzionale, sentenza 3/2010](#), in relazione all'[articolo 140 c.p.c.](#)).

In virtù di ciò, quindi, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** dell'Agenzia delle Entrate con condanna al pagamento delle spese processuali.



Master di specializzazione  
**TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO  
CON LUIGI FERRAJOLI**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)